



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Q. CATAUDELLA”

Viale dei Fiori n° 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B

Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 – Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura RGRH00801G

Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.gov.it

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Prot. n. 12407/02-11

Scicli, 11/11/2020

CIRCOLARE N. 50

Agli Alunni e Famiglie delle classi quinte

Ai Docenti

Al DSGA e all’ufficio alunni

All’albo pretorio on line

(Comunicazioni alle famiglie e Circolari)

SEDE

Oggetto: Esami di Stato a. s. 2020/2021, termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Con l’art. 2 della O.M. n. 122 del 25 settembre 2020, il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che la prima prova scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado - ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i suddetti percorsi – si svolgerà il giorno **16 giugno 2021, alle ore 8.30.**

Il MIUR, con circolare prot. n. 20242 del 6 novembre 2020, in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni, **comunica le seguenti date:**

- **30 novembre 2020**, termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente scolastico da parte dei candidati interni. Il modello di domanda deve essere scaricato dagli alunni dal sito web della scuola all’indirizzo <http://www.istitutocataudella.it/studenti.html>. Gli alunni devono inviare all’indirizzo email della scuola rgis00800b@istruzione.gov.it la **domanda**, compilata in ogni sua parte, corredata dalla ricevuta di versamento della **tassa erariale di Euro 12,09 sul conto corrente postale n. 205906 intestato ad Agenzia delle Entrate, Tasse scolastiche Regione Sicilia.**

- **31 gennaio 2021**, termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito.

- **20 marzo 2021**, termine di presentazione delle domande, al Dirigente dell’Ambito territoriale di Ragusa, da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, articolo 6, ai fini dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione ha stabilito, per l'ammissione all'esame di Stato, quanto segue:

- Gli alunni che, nello scrutinio finale, hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. Il Consiglio di classe potrà ammettere anche alunni con una insufficienza in una disciplina o in un gruppo di discipline.
- Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e voto non inferiore a otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppi di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni precedenti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

Con l'occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art.14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, come indicato dalla Circolare del MIUR n. 20 del 04/03/2011. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2 del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Giannone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93